

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 05/12/2023

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 5/03/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo in occasione del pagamento della rata n. 49, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale, previo richiamo alla sentenza c.d. Lexitor, chiede l'importo di €336,08 per spese istruttorie non maturate oltre a interessi legali e generica condanna al pagamento delle spese legali, peraltro non oggetto di specifica quantificazione.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alla richiesta eccependo che:

- le spese di istruttoria sono *up front* effettivamente sostenute per intero, nel momento in cui la cliente ha ottenuto il finanziamento;
- al tempo in cui il contratto fu sottoscritto, l'art. 125 sexies del TUB prevedeva espressamente la possibilità di distinguere i costi contrattuali in *up front* e *recurring* nonché, coerentemente, l'obbligo per l'intermediario di restituire soltanto quest'ultimi a seguito di un'estinzione anticipata;
- la CGUE, con la sentenza Lexitor, ha fornito un'interpretazione alquanto singolare dell'art. 16 della Direttiva UE 48/2008 e ha statuito che l'interpretazione corretta della norma in esame dovesse essere quella che equiparava i costi *up front* ai costi *recurring*.
- nel nostro ordinamento il tema dell'estinzione anticipata, sia essa per i prestiti personali o

per il credito immobiliare, ha una disciplina unitaria; né potrebbe essere altrimenti considerato che, rispetto alla ratio della norma sul diritto al rimborso dei costi e alla tutela perseguita dal legislatore, la finalità del credito è del tutto irrilevante;

- alla luce del nuovo orientamento della Corte di Giustizia europea, che ha stabilito la validità e legittimità della normativa nazionale che operi un distinguo tra costi *recurring* soggetti a riduzione e costi *up front* non rimborsabili, il dibattito insorto intorno alla sentenza Lexitor appare superato e risolto.

L'intermediario, richiamando un precedente del Tribunale di Castrovillari (sentenza n. 332 del 10 marzo 2023), chiede al Collegio di rigettare il ricorso.

DIRITTO

La domanda attiene al riconoscimento del diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali.

Come noto, con sentenza n. 263 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». In merito ai criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi ABF - coerentemente con il precedente orientamento richiamato dalla sentenza della Corte Costituzionale - hanno concordato sull'esigenza di confermare i criteri fissati dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525/2019. Successivamente, il legislatore ha nuovamente (D.L. 10.08-2023, n. 104) modificato la norma transitoria contenuta nell'art. 11 octies, comma 2°, del d.l. 25.05.2021, n. 73. Infine, la legge 9.10.2023, n. 136, di conversione in legge, con modificazioni, del citato decreto, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9.10.2023.

Con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso, alla luce dei criteri stabiliti dal Collegio di coordinamento nella richiamata decisione "post Lexitor": le spese di istruttoria sono qualificate *up front* e rimborsabili secondo il criterio degli interessi. Pertanto, al ricorrente, sono dovuti €335,91.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 336,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO